

Gen. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 5 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 19 GENNAIO 2007.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE LAVORO – GIUDIZIO IN
RIASSUNZIONE PROMOSSO DALLA DIPENDENTE SIG.RA SAMARELLI
ANDREINA PER RISARCIMENTO DANNI DA INFORTUNIO SUL
LAVORO - CHIAMATA IN CAUSA DELLA WINTERTHUR
ASSICURAZIONI E DELL'INAIL.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 23 gennaio 2007 al 07 febbraio 2007

IL RESPONSABILE

Premesso che:

-con atto di citazione notificato il 23.04.99 la Sig.ra Samarelli Andreina, dipendente comunale all'epoca dei fatti e tuttora, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani con rito ordinario il Comune di Molfetta per sentire accertare la responsabilità dello stesso per l'evento dannoso occorso alla medesima in data 04.09.97 allorchè la stessa, accingendosi a scendere una rampa di scale posta all'interno del Palazzo di Città posto in Via Carnicella cadeva procurandosi varie lesioni di cui chiedeva il ristoro nella domanda giudiziale quantificato in £. 58.333.000;

-si costituiva in giudizio l'Ente con delibera G.C. n. 457 in data 09.06.99 a patrocinio dell'Avv. Isabella de Bari, che chiamava in causa sia l'INAIL (trattandosi di infortunio sul lavoro) sia la WINTERTHUR che all'epoca garantiva l'Ente per la responsabilità civile, eccependo infine l'incompatibilità del giudice ordinario e individuando invece la competenza del giudice del lavoro;

-nel giudizio si costituivano sia l'INAIL che la WINTHUR;

-nelle more del giudizio fu ipotizzata una soluzione transattiva della vertenza nell'importo di €10.330,00 ma essa non andò in porto;

-con decreto del 30.06.2006 il Presidente del Tribunale di Trani ha assegnato la causa alla Sezione Provinciale di Lavoro;

-in data 09.10.2006 controparte ha notificato al procuratore costituito dell'Ente Avv. Isabella de Bari ricorso in riassunzione del processo dinanzi al Giudice del Lavoro, che ha fissato l'udienza di discussione per il 5 febbraio p.v.;

Rilevato che l'infortunio è avvenuto nel luogo del lavoro e che è quindi da ritenersi acclarata la competenza dell'INAIL al rimborso dei danni subiti dalla dipendente, nonché la competenza della WINTERTUR che all'epoca garantiva l'Ente per la responsabilità civile;

Visto l'atto di delega adottato dal Vice Segretario, nonché Dirigente del Settore Affari Generali, con provvedimento prot. n. 11747 dell'11.03.2005 che assegna al Funzionario Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali la competenza in ordine alla opportunità di promuovere una lite o resistere in giudizio;

Accertata, per tutto quanto sopra esposto, la propria competenza in ordine alla sola valutazione di natura tecnica sulla opportunità o meno di promuovere una lite o resistere in giudizio, riservate la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina del legale alla competenza della Giunta Comunale, e la rappresentanza in giudizio e la procura alle liti in capo al Sindaco ex art. 50 del T.U. EE.LL.;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proporre alla Giunta Comunale e al Sindaco di costituirsi nel giudizio in riassunzione dinanzi al Giudice del Lavoro, confermando l'incarico per il patrocinio all'Avv. Isabella de Bari stante l'identità del giudizio che cambia solo nel rito;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Le premesse narrative si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo.

- 1) Di proporre alla Giunta Comunale e al Sindaco, ciascuno per la propria competenza, di costituirsi nel giudizio in riassunzione promosso dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, dalla dipendente Sig.ra Samarelli Andreina per il risarcimento dei danni derivati dall'infortunio avvenuto il 04.09.1997 sul luogo di lavoro, confermando la chiamata in causa, già avvenuta nel rito ordinario, dell'INAIL e della WINTERTHUR Assicurazioni, come meglio specificato in premessa.
- 2) Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, la presente determinazione alla Giunta Comunale.
- 3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI
IL FUNZIONARIO
(Dr. Pasquale la Forgia)